

**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**II SETTORE  
AMBIENTEServizio  
Autorizzazioni  
UnicheUfficio  
A.U.A.Via Diego Cadello, 9/b  
09121 Cagliari – Italia  
(+39) 070.40921Riferimento Prot. n. 11058 del 4/04/2023

Risposta a \_\_\_\_\_

**SUAPE del Comune di Quartu Sant'Elena**[suap@comune.quartusantelena.ca.it](mailto:suap@comune.quartusantelena.ca.it)**Società RENZO PANI SRL**[renzopanisrl@pec.buffetti.it](mailto:renzopanisrl@pec.buffetti.it)**Oggetto: Parere AUA - Pratica n. 02692580927-20032023-2113.599495 del 23/03/2023****AGGIORNAMENTO AUA di cui al Provvedimento unico SUAPE n. 15/13 del 8/02/2019, per adeguamento ai criteri del D.M. 28/03/2018, n. 69 e adeguamento iscrizione articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Località Ammostus sn nel Comune di Quartu S.E. (CA)****Richiedente: società RENZO PANI SRL214-**

In riscontro all'istanza di cui al Prot. 11058 del 4/04/2023, si comunica quanto segue.

**Premesso che:**

- l'istanza di cui al Prot. n. 11058 del 4/04/2023, è stata presentata dalla Società RENZO PANI SRL al portale SUAPE del Comune di Quartu Sant'Elena, codice univoco n. 02692580927-20032023-2113.599495 del 23/03/2023, volta ad ottenere l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per adeguamento ai criteri stabiliti dal D.M. 28/03/2018, n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- la società Renzo Pani S.r.l. è in possesso di autorizzazione unica ambientale (AUA), rilasciata con Provvedimento unico n. 15/13 del 8/02/2019 dal SUAPE del comune di Quartu Sant'Elena (CA), a seguito di parere espresso, nota prot. n. 2562 del 31/01/2019, della Città Metropolitana di Cagliari per la gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in regime di procedura semplificata, composta dai seguenti titoli abilitativi ambientali:
  1. autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ex articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di frantumazione rifiuti inerti non pericolosi
  2. impatto acustico di cui alla legge n. 447 del 20 ottobre del 1995;
  3. operazione di recupero di rifiuti inerti non pericolosi di cui all'articolo 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- per quest'ultimo titolo la società è iscritta al Registro delle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 dei rifiuti non pericolosi, tra i quali il rifiuto identificato con codice CER 17 03 02 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" (fresatura manto stradale);
- con l'istanza in oggetto la società comunica:
  - l'adeguamento dell'iscrizione al registro delle Procedure Semplificate (anno 2022) ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006;
  - l'adeguamento ai criteri stabiliti dal D.M. 28/03/2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.

152/2006”;

- il D.M. 28/03/2018, n. 69 stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- contestualmente alla comunicazione di adeguamento ai criteri stabiliti dal D.M. n. 28/03/2018, n. 69, la società chiede, fermo restando tutto il resto già autorizzato, l'aggiornamento dell'AUA (D.P.R. n. 59/2013) di cui al provvedimento unico SUAPE n. 15/13 del 8/02/2019, in quanto tali criteri non sono riportati nella stessa.

**Stabilito che** fermo restando quanto già autorizzato, il presente aggiornamento dell'AUA è solamente di tipo gestionale e che per tutti gli impianti e per tutte le attività svolte nello stabilimento dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al parere AUA di questo Ente, nota prot. n. 2562 del 31/01/2019, confluito nel Provvedimento unico n. 15/13 del 8/02/2019 del SUAPE del comune di Quartu Sant'Elena.

#### Richiamati

- il D.Lgs. n. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”*;
- la D.G.R. 9/42 del 23/02/2012, Direttive regionali in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- il Decreto 5 febbraio 1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il D.M. Ambiente 28/03/2018 n. 69 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006”* (End of waste);
- la circolare del MATT Prot. n. 0001121 del 21/01/2019 relativa alle *“linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- le linee guida regionali per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di rifiuti con procedura semplificate approvate con D.G.R. n. 1/31 del 17/01/2014;
- la legge 26/10/1995, n. 447 in materia di impatto acustico;
- la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, *“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”*, ed in particolare l'articolo 53, che attribuisce alla Provincia la competenza sul rilascio delle autorizzazioni alle immissioni in atmosfera;
- la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 *“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”*, che all'articolo 17 prevede l'istituzione della Città Metropolitana di Cagliari alla quale sono attribuite anche le funzioni della cessata Provincia di Cagliari in ambito metropolitano.

**Presa visione** della relazione redatta dall'ufficio istruttore del Servizio Autorizzazioni Uniche, depositata agli atti d'ufficio al Prot. n. 22454 del 6/07/2023 e delle prescrizioni di cui all'allegato *“Quadro Prescrittivo”*;

**Considerato che** sussistono le condizioni per l'aggiornamento dell'A.U.A. rilasciata con Provvedimento Unico dal SUAPE di Quartu Sant'Elena n. 15/13 del 8/02/2019, ai criteri di cui al D.M. Ambiente 28/03/2018, n. 69.

#### SI AGGIORNA

per le motivazioni sopra espresse e che di seguito si intendono integralmente riportate, l'autorizzazione unica ambientale (parere rilasciato da questo Ente con nota prot. n. 2562 del 31/01/2019 e confluito nel Provvedimento unico n. 15/13 del 8/02/2019 del SUAPE del comune di Quartu Sant'Elena), ex D.P.R. n. 59/2013, ai criteri di cui al D.M. Ambiente 28/03/2018 n. 69 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006”*.

**Si informa** la società RENZO PANI SRL che:

- il presente aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale non comporta il decorso di un nuovo periodo di durata di quindici anni, ovvero resta invariata la scadenza dell'AUA al 2034;
- la domanda di rinnovo dell'AUA deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

- restano inalterate, per ogni titolo conseguito, compreso quello relativo alle operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in quanto non in contrasto con il D.M. n. 69 del 28/03/2018, le condizioni e prescrizioni tecnico-operative previste dall'A.U.A. (rilasciata da questo Ente con nota prot. n. 2562 del 31/01/2019, confluita nel Provvedimento unico n. 15/13 del 8/02/2019 del SUAPE del comune di Quartu Sant'Elena);
- nell'allegato alla presente si riportano le procedure gestionali e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il CER 17.03.02, in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 28/03/2018 n. 69;
- devono essere svolte esclusivamente le attività tecnicamente connesse ai titoli abilitativi ambientali acquisiti con l'AUA di cui al Provvedimento unico n. 15/13 del 8/02/2019 del SUAPE del comune di Quartu Sant'Elena;
- è tenuta a comunicare all'autorità competente qualunque modifica dell'impianto autorizzato, nonché la variazione della titolarità dello stesso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- il presente aggiornamento dell'A.U.A. viene rilasciato sulla base della documentazione allegata all'istanza in premessa, contenente dichiarazioni e relazioni tecniche a firma del tecnico incaricato della predisposizione del progetto che si assume, in solido con l'istante, la responsabilità di quanto asserito;
- non è esonerata dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti e comunque non ricomprese nel provvedimento di A.U.A. volturato.

Avverso il presente aggiornamento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla sua conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Eventuali precisazioni attinenti la presente comunicazione potranno essere richieste alla Responsabile del Servizio, Dott.ssa Anna Cois, che potrà essere contattata telefonicamente al numero +39 339 876 2871 o alla Responsabile dell'Istruttoria, P. Ch. Amalia Leoni, che potrà essere contattata telefonicamente al numero +39 329 410 4700, ovvero, mediante posta elettronica, all'indirizzo PEC della Città Metropolitana di Cagliari, riportato a piè di pagina.

Cagliari, lì 12 luglio 2023.

**Responsabile Istruttoria**

Istr. P. Chimico Amalia Leoni



Amalia Leoni  
13.07.2023 08:11:47  
GMT+00:00

**Il Responsabile del Servizio**

D.ssa Anna Cois



ANNA COIS  
12.07.2023 15:39:48  
GMT+00:00



**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**

II SETTORE  
AMBIENTE

Servizio  
Autorizzazioni  
Uniche

Ufficio  
A.U.A.

Via Diego Cadello, 9/b  
09121 Cagliari – Italia  
(+39) 070.40921

## **SOCIETÀ RENZO PANI SRL**

**Comune di Quartu Sant'Elena  
Località Ammostus**

### **AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)**

(Parere, nota protocollo n. 2562 del 31/01/2019, di cui al Provvedimento Unico del SUAPE di Quartu Sant'Elena n. 15/13 del 8/02/2019)

**PER ADEGUAMENTO AI CRITERI STABILITI DAL D.M. N. 69 DEL 28/03/2018**

**Articoli 214-216 del D.Lgs. N° 152/2006**

## **QUADRO PRESCRITTIVO**

### **TITOLI ABILITATIVI AMBIENTALI:**

**Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera**

Art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006

**Recupero Rifiuti Non Pericolosi**

Regime di procedura semplificata ex Art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006

**Impatto Acustico**

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995



### PREMESSE

Con il presente aggiornamento dell'AUA, di cui al provvedimento unico del SUAPE di Quartu Sant'Elena n. 15/13 del 8/02/2019, restano inalterate, per ogni titolo conseguito, le condizioni e prescrizioni tecnico-operative previste dall'A.U.A. rilasciata da questo Ente con nota prot. n. 2562 del 31/01/2019 e confluita nel Provvedimento unico su-citato).

Al solo fine ricognitivo e riepilogativo, di seguito si riportano le prescrizioni già rilasciate per tutti i titoli abilitativi facenti parte dell'AUA suddetta.

Il presente aggiornamento non comporta il decorso di un nuovo periodo di durata di quindici anni, ovvero resta invariata la scadenza al 2034 e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

#### TITOLO ABILITATIVO

##### Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006

La società dovrà rispettare quanto disposto dall'autorizzazione di carattere generale, Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 17 del 15/02/2019 e relative prescrizioni ovvero **dovrà rispettare le prescrizioni e le indicazioni** riportate nei seguenti allegati alla Determinazione suddetta:

- allegato B.1 "QUADRO PRESCRITTIVO GENERALE";
- allegato B.2 "QUADRO PRESCRITTIVO PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO B" - lettera rr) "Stabilimento per la frantumazione inerti".

#### TITOLO ABILITATIVO

##### Operazioni di recupero rifiuti R13/R5

ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006

Per quanto non in contrasto con il D.M. n. 69 del 28/03/2018, restano vigenti le prescrizioni precedentemente assentite di cui al provvedimento unico del SUAPE di Quartu Sant'Elena n. 15/13 del 8/02/2019.

Di seguito si riportano le procedure gestionali e di controllo dell'attività di recupero dei rifiuti identificati con il CER 17.03.02, in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 28/03/2018, n° 69:

#### **CONTROLLI IN INGRESSO SUI RIFIUTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (definizione ed origine del rifiuto di conglomerato bituminoso)**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.M. n. 69 del 28/03/2018, i rifiuti di conglomerato bituminoso conferiti in impianto sono costituiti dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il CER 17.03.02 proveniente da:

1. operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso;
2. demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.

Il sistema di conferimento e di accettazione dei rifiuti di conglomerato bituminoso sono volte al riscontro della compatibilità dei rifiuti in ingresso con le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e con i processi di trattamento eseguiti.

L'accettazione dei suddetti rifiuti in impianto è subordinata al rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti e delle seguenti verifiche che l'incaricato dalla Società Renzo Pani S.r.l, deve svolgere:

#### **CONTROLLI DOCUMENTALI**

Dovranno essere previste procedure di pre-accettazione atte a verificare:

- la regolare compilazione del formulario d'identificazione (Decreto 1 aprile 1998, n. 145);
- la coerenza del CER conferito;
- il possesso dell'autorizzazione al trasporto del conferitore (iscrizione Albo Gestori Ambientali);
- la scheda di caratterizzazione del rifiuto a firma del Produttore/Detentore e di eventuale certificazione analitica



attestante la non pericolosità del rifiuto (ove necessaria).

#### CONTROLLI VISIVI

In fase di accettazione, ai sensi dell'allegato 1 parte B lett. b.1 del D.M. n. 69 del 28/03/2018, l'addetto all'accettazione effettua un controllo anche tramite esame visivo che investe tutte le parti del lotto al fine di:

- verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso;
- verificare la conformità tra le caratteristiche fisiche del rifiuto con il CER attribuito;
- verificare la trattabilità del rifiuto presso l'impianto in funzione delle sue caratteristiche merceologiche.

#### CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

I rifiuti di conglomerato bituminoso, in occasione del primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo originante e comunque almeno una volta all'anno, devono essere accompagnati da:

- scheda di caratterizzazione;
- certificato di caratterizzazione analitica per la verifica della non pericolosità (ove necessaria).

L'addetto deve garantire sui carichi in ingresso le seguenti azioni di controllo:

- verifica della completezza della scheda di caratterizzazione, sulla quale il Produttore (o la ditta stessa in caso di conferimenti derivanti da propri cantieri) deve riportare, per ogni cantiere e/o attività di produzione, la provenienza e tutte le informazioni necessarie per potere escludere la pericolosità del rifiuto;
- verifica della certificazione analitica di corredo, ove necessaria, e della coerenza del set analitico con quanto dichiarato nella scheda.

#### VERIFICHE SUL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

Il granulato di conglomerato bituminoso, prodotto a valle dei trattamenti previsti, deve essere sottoposto ad una serie di controlli volti alla verifica del rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) sanciti dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 3 del D.M. n. 69 del 28/03/2018.

#### DEFINIZIONE DI LOTTO

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) si definisce "lotto" un quantitativo non superiore a 3.000 m<sup>3</sup> di granulato di conglomerato bituminoso.

#### UTILIZZI

Il conglomerato bituminoso, cessa di essere qualificato come rifiuto (End of Waste) ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso (art. 2 c. 1 lett. b del D.M. n. 69 del 28/03/2018) se è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 del D.M. n. 69 del 28/03/2018, ovvero:

- - per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

#### VERIFICHE EFFETTUATE SUL GRANULATO DI CONGLOMERATO

In ottemperanza dell'allegato 1 parte B punto b.2), le verifiche sul conglomerato bituminoso sono effettuate su lotti di massimo 3.000 m<sup>3</sup> di volumetria.

Il prelievo dei campioni di granulato di conglomerato bituminoso è effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802/2013.

Tutte le analisi previste dalla presente procedura sono eseguite da un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.

#### ANALISI CHIMICA



Come previsto dall'allegato 1 parte B punto b.2.1 del D.M. n. 69 del 28/03/2018 e dalla relativa tabella b.2.1, sul campione prelevato secondo le modalità succitate, il laboratorio di analisi è incaricato di ricercare i parametri indicati nella tabella che segue, verificando il rispetto dei limiti di concentrazione riportati:

parametro	Unità di misura	Limite massimo di concentrazione ammissibile
Sommatoria IPA	mg/kg	100 <sup>(1)</sup>
amianto	mg/kg	1000 <sup>(2)</sup>

(1) Sommatoria parametri da 25 a 34 di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(2) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

Qualora la società RENZO PANI SRL non sia registrata ai sensi del regolamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e/o non è in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organismo accreditato deve, in ottemperanza all'art. 4 comma 3 del D.M. n. 69 del 28/03/2018, conservare un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, in conformità alla norma UNI 10802:2013, al termine del processo produttivo. Il campione deve essere conservato per 5 anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale. Le modalità di conservazione devono garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e consentire la ripetizione delle analisi. I campioni devono essere opportunamente etichettati con l'indicazione del lotto di provenienza e depositati in luogo riparato dagli agenti atmosferici.

#### TEST DI CESSIONE

Come previsto dall'allegato 1 parte B punto b.2.1 del D.M. n. 69 del 28/03/2018 e dalla relativa tabella b.2.2, sul campione prelevato secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2.1 il laboratorio di analisi è incaricato di eseguire il test di cessione, preparando il campione secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2) e verificando il rispetto dei seguenti limiti di concentrazione sull'eluato:

Parametro	Unità di misura	limite massimo di concentrazione ammissibile
NITRATI	mg/l NO <sub>3</sub>	50
FLUORURI	mg/l F	1.5
SOLFATI	mg/l SO <sub>4</sub>	250
CLORURI	mg/l Cl	100
CIANURI	mg/l Cn	50
BARIO	µg/l Ba	1
RAME	mg/l	0.05
ZINCO	mg/l	3
BERILLIO	µg/l	10
COBALTO	µg/l	250
NICHEL	µg/l	10
VANADIO	µg/l	250
ARSENICO	µg/l	50
CADMIO	µg/l	5
CROMO TOTALE	µg/l	50
PIOMBO	µg/l	50
SELENIO	µg/l	10
MERCURIO	µg/l	1





**CITTÀ  
METROPOLITANA  
DI CAGLIARI**

COD	mg/l	30
-----	------	----

#### CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Come previsto dalla tabella di cui all'allegato 1 parte b punto b.3 del D.M. n. 69 del 28/03/2018, il granulato di conglomerato bituminoso, deve possedere le seguenti specifiche:

- Presenza di materie estranee – limite massimo 1% in massa
- Classificazione granulometrica – normativa di riferimento EN 933-1
- Natura degli aggregati – normativa di riferimento EN 932-3

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

In ottemperanza all'art. 4 commi 1 e 2 del D.M. n. 69 del 28/03/2018, al termine del processo produttivo di ogni lotto di granulato di conglomerato, le cui verifiche abbiano dato esito positivo per attestare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 comma 1 del D.M. n. 69 del 28/03/2018, deve essere redatta una dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all'allegato 2 del D.M. n. 69 del 28/03/2018. Tale Dichiarazione deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tale Dichiarazione, insieme ai relativi rapporti di analisi, deve essere inviata in forma cartacea tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in formato elettronico come file firmato digitalmente trasmesso per PEC alla Città Metropolitana di Cagliari – Settore Ambiente ed all'ARPAS. Le Dichiarazioni di Conformità redatte, congiuntamente ai relativi rapporti di analisi, sono conservati presso gli uffici dell'impianto o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono.

L'invio della suddetta Dichiarazione decreta la qualifica di End of Waste ed il lotto di granulato di conglomerato bituminoso può essere avviato agli utilizzi previsti.

La mancata accettazione di eventuali rifiuti non conformi dovranno essere respinti con contestuale comunicazione, entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione rifiuti agli organi di controllo preposti (Città Metropolitana di Cagliari, ARPAS, NOE) con indicazione delle difformità riscontrate.

I materiali che in uscita dall'impianto non posseggono le caratteristiche previste dal D.M. n. 69 del 28/03/2018, devono essere sottoposti alla disciplina in materia di gestione rifiuti e, in quanto tali, destinati ad impianti autorizzati.

Il passaggio fra impianti destinati all'operazione di messa in riserva (R13) di tali rifiuti, è consentito per una sola volta.

#### TITOLO ABILITATIVO

##### Impatto acustico

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995

Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla norma di settore, legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, e quanto indicato dalla RAS nella Deliberazione 18/51 del 10/06/2022

Cagliari, lì 12 luglio 2023

#### Responsabile Istruttoria

Istr. P. Chimico Amalia Leoni



Amalia Leoni  
13.07.2023 08:11:47  
GMT+00:00



#### Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Anna Cois



ANNA COIS  
12.07.2023 15:44:44  
GMT+00:00